

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BOLOGNA, E ASSOCIAZIONE U.V.a. P.Ass.A. –
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' RIVOLTE AI MINORI RISTRETTI PRESSO L'IPM
“PIETRO SICILIANI” DI BOLOGNA**

TRA

COMUNE DI BOLOGNA (C.F. 01232710374), legalmente rappresentato dalla Direttrice del Settore Staff del Consiglio Comunale e Atti Normativi, Avv. Maria Pia Trevisani, domiciliata per la carica a Bologna in Piazza Maggiore n. 6, nominata con atto sindacale P.G. n. 326854/2024 del 15/05/2024, che interviene al presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale DD/PRO/2024/5443, P.G. n. ____/2024, Repertorio DD/2024/_____, esecutiva ai sensi di legge,

e

L' Associazione denominata “**Associazione U.V.a. P.Ass.A.**” (C.F. 91272870378), con sede in Bologna, Via Scipione dal Ferro n. 4, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con provvedimento n. 45565 del 26/08/2022, legalmente rappresentata da Silvia La Rocca, che interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza dell'Associazione, a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie;

Premesso che:

· il Garante per i diritti delle persone private della Libertà personale del Comune di Bologna, (di seguito Garante) nell'ambito del mandato istituzionale affidatogli dal Regolamento sul Garante per i diritti delle persone private della libertà personale in attuazione dell'art. 13/bis dello Statuto del Comune di Bologna, opera per assicurare il rispetto della dignità della persona in stato di privazione della libertà, che implica, tra l'altro, che ogni detenuto possa esercitare i diritti stabiliti dalle vigenti leggi dello Stato nelle forme previste;

- il Garante opera pertanto al fine di realizzare l'effettivo godimento dei diritti dei ragazzi ristretti nell'Istituto Penale Minorenni "Pietro Siciliani" di Bologna, affinché vengano loro assicurati percorsi formativi, di socializzazione e reinserimento sociale (Progetto acquisito al P.G. n. 337752/2024 del 15/05/2024);
- il Garante svolge le sue funzioni anche attraverso intese e accordi con le Amministrazioni interessate, nonché con associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti delle persone recluse, stipulando a tal fine anche convenzioni specifiche (art. 2 co. 2 del Regolamento);

Premesso altresì che:

- l'Associazione di volontariato "Associazione U.V.a. P.Ass.A. è attiva dal 2006 all'interno dell'Istituto Penale Minorenni "Pietro Siciliani" dove svolge tramite l'apporto dei volontari, prevalentemente giovani quasi coetanei dei ragazzi ristretti, attività in prevalenza ludico-creative, utilizzando lo strumento del gioco e della condivisione per creare occasioni di incontro e socializzazione;
- lo scopo dell'Associazione è il sostegno alla persona e la solidarietà sociale nell'ambito del disagio minorile, in cui quest'ultimo viene accompagnato in un percorso di ridefinizione della propria identità sociale fondata sullo sviluppo del senso di competenza ad agire e ad essere soggetto protagonista attivo della propria storia;
- l'Associazione attua anche interventi rivolti alla gestione della emotività, alla cura di sé, alla responsabilizzazione, alla educazione alla legalità e alla costruzione di una rete di relazioni interpersonali;
- i volontari si occupano occasionalmente di attività esterne e diverse da quelle sopra richiamate, offrendo la propria disponibilità per momenti di supporto allo studio o per accompagnamenti all'esterno di ragazzi in permesso;
- l'Associazione si propone inoltre di sostenere e accompagnare nel percorso di reinserimento in società i giovani che terminano il loro periodo di detenzione con una particolare attenzione per coloro che rimangono sul territorio senza la presenza di riferimenti familiari;

–l’Associazione si propone infine di creare occasioni di sensibilizzazione della cittadinanza sulle tematiche della detenzione e della migrazione minorile a sostegno di una riconosciuta esigenza di porre un’attenzione educativa comune verso queste realtà;

–l’Associazione sostiene tutti i costi relativi all’organizzazione e da sostenersi per lo svolgimento di tutte le attività indicate tramite eventi di autofinanziamento, occasionalmente riceve donazioni da parte di privati ed è regolarmente iscritta negli elenchi dei beneficiari del 5 x 1000;

Visto:

· il Decreto legislativo, 03/07/2017 n° 117, Codice del Terzo settore, che a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività del Terzo settore come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell’autonomia e favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;

- l’art. 56 “Convenzioni” del succitato Decreto Legislativo, che prevede che “le Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

- la L.R. Emilia Romagna n. 3 del 13/04/2023 e ss.mm. e ii., “Norme per la promozione ed il sostegno del Terzo Settore, dell’Amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva” art. 2 “Finalità”, comma 1, punto s) e art. 20 “Convenzioni con associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato” in riferimento all’impatto positivo prodotto sulla comunità delle persone reclusi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Art. 2 – Contenuto della Convenzione

La presente Convenzione è finalizzata a regolamentare la collaborazione tra Comune di Bologna- Ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale – e “Associazione U.V.a. P.Ass.A. (di seguito “l'Associazione”) per lo svolgimento di attività di volontariato direttamente rivolte ai ragazzi ristretti presso l'IPM di Bologna.

Il Comune di Bologna – Ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale - si impegna a fornire ai volontari dell'Associazione la collaborazione e le informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione.

L'Associazione nel periodo di validità della presente convenzione si impegna a:

- realizzare attività specifiche anche con utilizzo di materiali per la produzione di manufatti all'interno dell'IPM da eventualmente destinare alla raccolta fondi, creando occasioni di sensibilizzazione della cittadinanza sulle tematiche della detenzione e della migrazione minorile;
- sostenere i ragazzi ristretti anche con l'acquisto di beni a loro destinati che possano andare incontro ad esigenze prioritarie e bisogni primari (schede telefoniche, capi di abbigliamento di prima necessità...ecc) e alla promozione di momenti di socializzazione e ricreativi;
- eventuale accompagnamento all'esterno dei ragazzi in permesso, o attività esterne diverse da quelle soprarichiamate.

Art. 3 – Qualifica operatori e copertura assicurativa

L'Associazione garantisce che siano inseriti nelle attività oggetto della presente Convenzione n. **26** volontari. L'Associazione garantisce la copertura assicurativa ai propri aderenti così come previsto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 117 del 3/7/2017, ai sensi dell'art. 56 del medesimo Decreto e dell' art. 7 della presente convenzione. Prima dell'inizio dell'attività l'Associazione provvederà a fornire al Responsabile dell'Ufficio

del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale copia della relativa polizza ed elenco degli operatori interessati al servizio.

Art. 4 – Norme di comportamento

L'Associazione "U.V.a. P.Ass.A" assicura di intraprendere azioni atte a garantire il rispetto, da parte dei volontari impegnati, della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utenza e il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente Convenzione.

I volontari sono tenuti a segnalare tempestivamente ai referenti indicati dal Garante qualsiasi situazione di rilievo, così come gli inconvenienti riscontrati nell'ambito dell'espletamento del servizio.

L'Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali ed in particolare di essere adempiente agli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

L'Associazione individua nella sig.ra Silvia La Rocca la propria Responsabile per la tutela dei dati personali.

L'Associazione è responsabile della correttezza e della riservatezza dei propri volontari, che sono tenuti a non divulgare informazioni o notizie relative all'attività svolta.

I volontari, in particolare, sono tenuti all'osservanza della normativa in materia di tutela dei dati personali e alla riservatezza su ogni notizia acquisita nel corso dello svolgimento dell'attività riferita sia ai cittadini richiedenti che ad informazioni necessarie acquisite dall'Amministrazione.

Ai volontari, se esercitanti la professione di avvocato, consulente o altra libera professione, è inoltre fatto divieto di acquisire in proprio come clienti i cittadini che incontrano nel corso dell'attività svolta in forza della presente Convenzione.

L'Associazione dichiara inoltre di aver ottemperato e di ottemperare alla normativa sulla sicurezza, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008, nonché alla normativa anti-COVID vigente.

Art. 5 – Durata della convenzione

La presente Convenzione decorre dalla stipula fino al 31 dicembre 2024.

Art. 6 – Rimborsi

Conformemente a quanto disposto dall'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 gli oneri e le spese effettivamente sostenuti dall'Associazione sono ammesse a rimborso, previa rendicontazione, nei limiti di Euro 700,00 (settecento). Le spese ammesse a rimborso, in relazione alle attività di supporto effettivamente svolte, sono individuate nelle seguenti tipologie:

- rimborso costi indiretti limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione e comunque non superiore al 5% del valore ammesso a rimborso;
- oneri assicurativi, ai sensi dell'art. 18, co.3 del D.Lgs. n. 117/2017, per l'ammontare di euro 214,55 (Euro/volontario/periodo di vigenza della convenzione euro 8,25, copertura R.C., infortuni e malattia);
- spese sostenute direttamente dai volontari per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione;
- eventuali spese sostenute dall'Associazione per dispositivi di sicurezza, indumenti e protezioni individuali (norme anti-COVID e D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Nessun ulteriore onere potrà essere posto a carico del Comune.

L'Associazione dovrà presentare la relazione dell'attività svolta, la rendicontazione economico-finanziaria e la relativa nota alla segreteria del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, entro 60 giorni dal termine della convenzione a pena di decadenza dal diritto del rimborso. La segreteria effettuerà la relativa istruttoria e potrà chiedere all'Associazione eventuali chiarimenti/integrazioni ai fini della liquidazione del relativo rimborso .

Art. 8 – Responsabilità civile e penale

L'Associazione esonera il Comune di Bologna da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone o a cose, di qualsiasi specie ed entità, e da qualsiasi altra causa,

nonchè da fatti di terzi, che dovessero derivare dallo svolgimento da parte dell'Associazione medesima delle attività di cui alla presente Convenzione.

Art. 9 Norme transitorie e finali

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alle norme generali e speciali vigenti in materia e a quelle richiamabili rispetto ai casi di volta in volta presentati per la mediazione, anche con riferimento alla Legge n. 69/2009 e al D.Lgs. n. 28/2010, se e quando richiamabili, assumendosi l'Associazione ogni responsabilità in merito.

La presente Convenzione potrà essere risolta per inadempimento totale o parziale agli impegni che l'Associazione assume con il presente atto.

Il Comune di Bologna si riserva fin da ora la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione con congruo preavviso, da rendersi mediante posta elettronica certificata (PEC), per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Art. 10 Clausole

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017 e verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 634/1972.

Art. 11 Foro competente

In caso di controversie, competente a giudicare sarà il Foro di Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna, li _____

Per il Comune di Bologna

La Direttrice del Settore Staff del Consiglio Comunale e Atti Normativi

Avv. Maria Pia Trevisani

f.to digitalmente

Per Associazione U.V.a. P.Ass.A.

Il Legale Rappresentante

Silvia La Rocca

f.to digitalmente